

## Rischio stress dal 31.12.2010 si parte

La data del 31 dicembre 2010, fissata dal T.U. sicurezza come decorrenza dell'obbligo di valutazione del rischio stress lavoro correlato, va intesa come data di avvio e non di conclusione delle attività di valutazione.

E' quanto precisano le istruzioni della Commissione consultiva permanente al nuovo adempimento a carico dei datori di lavoro, approvate il 17 novembre e diffuse ieri dal ministero del lavoro con nota protocollo n. 23692/2010.

Le istruzioni, che rappresentano il livello minimo di attuazione del nuovo obbligo per tutti i datori di lavoro, pubblici e privati (se osservate, dunque, escludono la sanzionabilità), indicano una metodologia su due fasi: la prima necessaria, la seconda eventuale.

**Stress e valutazione dei rischi.** La valutazione del rischio stress lavoro è parte integrante della valutazione dei rischi e va effettuata dal datore di lavoro avvalendosi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp) con il coinvolgimento del medico competente, laddove presente, e previa consultazione del rappresentante dei lavoratori (Rls/Rlst).

**Gruppi di lavoratori.** La valutazione del rischio stress lavoro correlato deve essere compiuta con riferimento a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori compresi dirigenti e preposti. Non riguarda i singoli, ma gruppi omogenei di lavoratori che risultino esposti a rischi dello stress tipo in base a una individuazione che il datore di lavoro può fare autonomamente (per esempio, lavoratori che svolgono la stessa mansione; i turnisti; i dipendenti di un settore ecc.).

**Il metodo .** Il metodo operativo suggerita dalla Commissione si articola in due fasi: una necessaria (la valutazione preliminare), l'altra eventuale, ossia da attivare nel caso in cui la valutazione preliminare abbia rivelato elementi di rischio e le misure di correzione, di conseguenza adottate dal datore di lavoro, si rivelino inefficaci. La valutazione preliminare consiste nella rilevazione di indicatori oggettivi e verificabili, ove siano numericamente apprezzabili, appartenenti quanto meno alle tre distinte famiglie indicate in tabella. Se dalla valutazione preliminare non emergono elementi di rischio, il datore di lavoro è tenuto solo a darne conto del Documento di valutazione dei rischi (Dvr) e a prevedere un piano di monitoraggio. Se, invece, emergono elementi di rischio allora il datore di lavoro deve procedere ad azioni correttive pianificando gli opportuni interventi anche mediante una successiva fase di valutazione approfondita.

Per assistenza e consulenza operi informazioni, telefonare a **autonomielocali s.r.l. tel. 051334146**, fare email **russo@robertorusso.it** o inviare via fax il coupon allegato al n. 051334146

Ente	Prov.
Ufficio	Fax
	Tel.
	E-mail
Signor	Qualifica
sono interessato a ricevere maggiori informazioni relativamente a:	
_____	

**autonomielocali s.r.l.**  
40123 Bologna- Via Cesare Battisti, 33  
tel. e Fax 051 334146 - e-mail: [russo@robertorusso.it](mailto:russo@robertorusso.it)